

CdR Advance Capital S.p.A.

Biella, Via Aldo Moro 3/A,
Capitale sociale euro 159.680,12 i.v.
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella e Codice Fiscale n.
02471620027

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2437 – TER, COMMA 2, CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

in data 8 settembre dell'anno 2021, il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital S.p.A., ha approvato la relazione preliminare sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni di CdR, secondo i criteri previsti dall'articolo 2437 – ter del Codice civile.

Infatti ai Signori Azionisti della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare, compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto le modifiche statutarie proposte determinano una modifica dell'oggetto sociale della Società ed incidono sui diritti di partecipazione, attribuendo pertanto agli Azionisti che non abbiano concorso all'introduzione di tali previsioni nello Statuto della Società, il relativo diritto di recesso, disciplinato dall'art. 2437, comma 1, lett. a), lett e), lett f), e comma 2 lett. a), cod.civ..

Il valore delle Azioni è stato determinato dall'Organo Amministrativo, come previsto dalla disposizione statutaria contenuta nell'art. 13), cioè assumendo che il valore di liquidazione spettante agli Azionisti receduti è determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter c.c.; fermo restando che - ai sensi del comma 4 del predetto articolo - detto valore di recesso dovrà essere calcolato sulla base del patrimonio netto contabile della Società, determinato in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e che il valore di mercato delle azioni quotate in mercati regolamentati o non regolamentati potrà essere tenuto in considerazione solo qualora sia uguale o superiore al valore del patrimonio netto contabile come sopra determinato.

Sulla base di tale previsione, tenuto conto che:

- i titolari di Azioni B, nell'ambito dell'operazione, hanno già comunicato l'intervento in assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie, col che non spetterà loro il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile; gli stessi peraltro hanno altresì comunicato di rinunciare a tale diritto nonostante la prevista cessazione dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento da parte di Dama S.r.l.;
- in dipendenza di quanto sopra, non risulta necessario procedere alla determinazione del valore di recesso spettante ai titolari di Azioni B;

- le attività della Società sono di fatto rappresentate solo da disponibilità liquide e, in minor misura, da crediti verso terzi;
- gli unici attivi non iscritti in bilancio, ma potenzialmente suscettibili di una “autonoma” valutazione sono rappresentati dal “listing” (ossia lo status di società quotata, seppur su un mercato non regolamentato quale è l’AIM Italia) e dai vantaggi derivanti dal possibile futuro utilizzo di perdite fiscali pregresse.
- il valore del primo, in ipotesi realizzabile attraverso la cessione della maggioranza del capitale di CdR ad un altro operatore che intenda poi apportare alla stessa il proprio business per poterlo così più agevolmente “quotare” - e teoricamente stimabile nei minori costi che questo sarebbe chiamato a sostenere rispetto a quelli di un processo di quotazione “ex novo” - è di fatto inesistente, posto che Borsa Italiana, nella comunicazione del 20 luglio 2021, ha previsto, ai fini della riammissione a quotazione della società, il rispetto, di fatto, degli stessi adempimenti previsti per una “neo quotazione”. Peraltro, tenuto conto della struttura dell’azionariato della società, tale valore, ove esistente, risulterebbe essere, se non esclusivamente, quantomeno per la più parte di spettanza delle sole Azioni B, visto che il loro voto risulterebbe essere determinante, quanto imprescindibile, in ogni ipotesi di change of control sulla Società;
- quanto alla valorizzazione delle perdite fiscali pregresse, ammontanti a poco più di Euro 400.000 e dalle quali potrebbero derivare vantaggi stimabili in circa Euro 100.000, occorre considerare come, alla data della delibera legittimante il recesso, la Società non abbia alcuna concreta aspettativa di redditività futura – e, conseguentemente, di produzione di redditi imponibili compensabili con le predette perdite - se non grazie all’attuazione dell’operazione, circostanza questa che, per equità, porta a non poter riconoscere tale “vantaggio”, laddove concretamente apprezzabile, a favore di chi, all’evidenza, non intenda partecipare, assumendosene anche i correlati rischi ed oneri, alle future iniziative sociali;
- ai fini della determinazione del valore di recesso, non può neanche venire in aiuto il valore di mercato delle Azioni A, tenuto conto che le stesse sono sospese dalle contrattazioni dal gennaio 2020;
- le modifiche statutarie legittimanti il recesso come detto prevedono, tra le altre, la antergazione delle Azioni B rispetto alle Azioni A nell’assorbimento delle perdite a far corso da quelle maturate nel 2021, col che quella ragionevolmente sin qui maturata dalla Società nel corrente esercizio, non è allo stato destinata ad incidere stabilmente sul patrimonio netto contabile di competenza delle Azioni A.

Come detto, il CdA, ha determinato il prezzo di liquidazione delle (sole) Azioni A della Società - in caso di esercizio del diritto di recesso - in euro 0,0034, importo questo coincidente col Net Asset Value delle stesse al 31 dicembre 2020.

Tenuto conto della previsione statutaria e ai sensi dell’art. 2437-ter. comma 2 Codice civile, per poter esprimere il parere sulla congruità del valore di liquidazione delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione, per l’esercizio del diritto di

recesso, lo scrivente Collegio sindacale ha esaminato la documentazione predisposta dagli Amministratori a supporto ed integrazione della delibera adottata.

A seguito delle analisi svolte, in costante aggiornamento con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, il Collegio:

- preso atto anche del parere favorevole espresso dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437 – ter comma 2 Codice civile e delle finalità del complessivo progetto

esprime

parere positivo in merito ai criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di CdR Advance Capital S.p.A. per l'esercizio del diritto di recesso in € 0,0034 il valore di liquidazione di ciascuna delle 22.761.731 azioni di categoria A che potranno essere oggetto di esercizio del diritto di recesso.

Relazione conclusa e sottoscritta in Genova, il giorno 8 settembre 2021

f.to Il Collegio Sindacale

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name of the representative of the board of directors.